

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **17** DD. **05.02.2025**

Oggetto: Piano Giovani di Zona 2024 – Progetto “*Rimbalzi educativi*” - Liquidazione saldo trasferimento a Arianna Società Cooperativa Sociale. Importo € 23,08=. Rilevante Albo beneficiari. CUP H79I23001100001

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 57 dd. 15.03.2024 con la quale è stato assegnato a Arianna Società Cooperativa Sociale un trasferimento in qualità di soggetto responsabile della gestione amministrativa del progetto “*Rimbalzi educativi*” inserita nel Piano Giovani di Zona per il 2024 dei Comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina;

preso atto che con la citata determinazione è stato liquidato a Arianna Società Cooperativa Sociale l’importo di € 3.840,00.= pari all’80% del trasferimento assegnato, riservando la liquidazione del saldo a conclusione delle attività svolte ed a seguito di presentazione di adeguata rendicontazione delle spese sostenute;

acquisite agli atti la relazione illustrativa del progetto realizzato, la richiesta di liquidazione del contributo, nonché la documentazione attestante le spese sostenute e le entrate conseguite come da prot. di arrivo n.1143 dd. 31.01.2025;

preso atto che la rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate conseguite è la seguente:

a) Spese complessive sostenute (acquisto materiali specifici usurabili, acquisto beni durevoli, compensi esperti, spese vitto)	€3.863,08
b) Entrate da incassi	€0,00
c) Entrate da contributi pubblici	€ 0,00
d) Entrate da contributi privati	€ 0,00
e) Autofinanziamento	€ 0,00
e) TOTALE SPESE SOSTENUTE AL NETTO DELLE ENTRATE	€ 3.863,08
f) Acconto del contributo già liquidato con DT. N.57 dd. 15.03.2024	€ 3.840,00
g) SALDO DA LIQUIDARE (e-f)	€23,08

accertato che il trasferimento di ASIF CHIMELLI non genera avanzo;

preso atto che con nota dd. 07.03.2024 prot. di arrivo n. 1551 il legale rappresentante di Arianna Società Cooperativa Sociale ha dichiarato che il trasferimento non è soggetto ad I.R.E.S. in quanto il contributo verrà impiegato nell'ambito delle attività istituzionali;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd. 29 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli per il periodo 2022 - 2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dd. 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2025, pluriennale 2025-2027 e Piano programma 2025-2027 dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 dd. 28 gennaio 2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025- 2027 di ASIF CHIMELLI ai sensi dell'art. 6 del DL n.80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 4 della Legge regionale n.7/2021”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 142 dd. 20.08.2024 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'Azienda speciale ASIF G. B. Chimelli con decorrenza dal 01.10.2024 e non oltre la scadenza del mandato elettorale;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per quanto in premessa esposto, a favore di Arianna Società Cooperativa Sociale l'importo di €23,08=, non soggetto ad I.R.E.S. in quanto il contributo verrà impiegato nell'ambito delle attività istituzionali, a titolo di saldo per il progetto “*Rimbalzi educativi*” inserito nel Piano Giovani di Zona per il 2024 dei Comuni di Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina.

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRETTORE
- dott. Pietro Grigoli –